



Ministero per i beni e le attività culturali
Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e ss.mm.ii.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;

Visto il D.P.C.M. 29 Agosto 2014 n. 171 "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto legge 24 Aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89 e in particolare l'art. 39 comma 2 lett.e) che assegna alla Commissione regionale per il patrimonio culturale la funzione di autorizzare, su proposta del Soprintendente, le alienazioni, le permutate, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico ai sensi degli articoli 55,56, 57-bis e 58 del Codice;

Visto il decreto direttoriale del 29.01.2018 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Patricia Olivo l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Sardegna che, ai sensi dell'art. 39, comma 4 del D.P.C.M. 29 Agosto 2014 n. 171, presiede la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna;

Considerata la richiesta di autorizzazione alla concessione dell'immobile di proprietà del Demanio dello Stato inoltrata con la nota n.10148 in data 02.03.2018 dalla Regione Autonoma della Sardegna di concerto con l'Agenzia del Demanio e relativa all'immobile demaniale sito in Comune di La Maddalena, Loc. Isola di Santa Maria denominato "*Faro di Punta Filetto*" e censito al catasto al N.C.E.U. Fg. 23 Map. 17 e NCT Fg. 23 Mappali 17 e 21 ;

Considerato che l'immobile in questione, a seguito di verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12 del D.Lgs 42/04, è stato dichiarato di interesse culturale con DCR n. 55 del 15.05.2018 - trascritto in data 5.7.2018 presso l'Agenzia delle Entrate - servizio Pubblicità Immobiliare- (N.Reg. Gen. 5854, N.Reg. part. 4244)

Acquisito il parere n. del 1771 del 13.02.2019 della competente Soprintendenza ABAP e valutate le condizioni poste con la nota citata;

Vista la destinazione d'uso in atto e visto l'art. 57 bis del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii.;

Considerato che sulla base degli elementi di valutazione contenuti nell'istanza di cui sopra dalla concessione dell'immobile non deriva un danno alla conservazione o al pubblico godimento del bene medesimo la Commissione Regionale per il patrimonio culturale della Sardegna nella seduta del 13.03.2019 ha autorizzato la concessione del bene in questione alle seguenti condizioni poste dalla competente Soprintendenza come di seguito integrate e specificate.

Tutto ciò premesso il presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

AUTORIZZA

Ai sensi dell'art. 57 bis del citato D.Lgs 42/2004, la concessione del bene sopra indicato con le seguenti condizioni:

- Non saranno ammessi interventi di demolizione/ricostruzione *a l'identique* e non sarà parimenti valutata favorevolmente la proposta di ricostruzione fedele di un edificio allo stato di rudere. Sono ammessi interventi di restauro conservativo, valorizzazione ed adeguamento impiantistico compatibilmente con le esigenze di conservazione materiale e formale dei beni.

- Considerato che i beni in argomento esprimono il loro interesse per i valori storici e tipologici, per la loro peculiare localizzazione tra la terra ed il mare che ancora oggi, pur cessato l'uso, si reinterpreta in una continua dialettica di relazioni di equilibrio tra ambiente costruito e naturale, appare del tutto evidente che il mantenimento di tale equilibrio dovrà costituire il risultato dell'intervento cui il recupero e la rifunzionalizzazione dovranno tendere, piuttosto che un limite ad esso. Da ciò deriva che i criteri dell'intervento dovranno essere improntati alla massima integrazione possibile dovendo contemperare il soddisfacimento della funzionalità d'uso con le primarie esigenze di trasmissione alle future generazioni del valore culturale e del suo connaturato rapporto con il paesaggio.
- Per quanto non vi sia una posizione pregiudiziale su eventuali opere ed allestimenti esterni, si prescrive che gli allestimenti esterni comportanti la realizzazione di opere e prefabbricati ancorché removibili o stagionali, dovranno essere eventuali ed accessori, di dimensioni minime per soddisfare particolari esigenze di esclusivo carattere puntuale. In altre parole l'intervento di rifunzionalizzazione dei beni culturali in oggetto non verterà sull'allestimento di fabbricati removibili nelle aree esterne ad essi, ma principalmente sul recupero attivo delle strutture esistenti degli stessi beni; eventuali strutture removibili avranno piuttosto il carattere di strutture appoggio per particolari esigenze secondarie.
- È fatto divieto di realizzare piscine o strutture accessorie del genere.
Quanto sopra per ragioni di tutela del decoro e della memoria storica militare dei beni in oggetto, nonché per salvaguardare l'attuale equilibrio di contesto tra natura e costruito, peculiarità distintiva del sistema di fari e di stazioni di vedetta dell'Isola.
- Nell'atto concessorio devono essere contenute e precisate anche le modalità di pubblica fruizione del bene previste dall'art. 56 comma 4 richiamato dall'art. 57 bis.

La presente autorizzazione sarà notificata, in via amministrativa alla parte concedente e al Demanio Statale e, ai sensi dell'art. 57 bis comma 2 del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii., le prescrizioni contenute nel presente provvedimento dovranno essere riportate nell'atto di concessione e saranno trascritte, a cura della Soprintendenza ABAP, nei registri immobiliari.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma della D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

DS

Il Presidente della Commissione Regionale
IL SEGRETARIO REGIONALE

Patrizia Oliva

Cagliari, Decreto n. **19** del **15.03.2019**